

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 65

28.09.2011

*La presente Newsletter è inviata senza alcuna periodicità, in base al materiale raccolto e la frequenza degli articoli non è prestabilita.
La presente Newsletter non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale o una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001*

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Guida al contributo unificato nel processo tributario: presupposti, applicazione e importi.
- Multe, protesti, onorari, spese di giustizia e stranieri: così cambierà il rito dal 06.10.2011.
- Confisca da 98 milioni per Ansaldo Energia.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Ponteggi senza protezione, operai a rischio: a carico del datore resta la sanzione penale.
- Il condono è inefficace nel caso in cui il contribuente versa solo la prima rata.
- Indagini bancarie: sono reddito imponibile i versamenti non giustificati di qualunque contribuente.
- Matrimonio, la coabitazione di un anno esclude l'annullamento anche se il coniuge è malato di mente.
- Ubriaco alla guida della macchina in leasing: il locatore non evita la confisca.
- Internet: il gestore telefonico che tarda ad attivare i servizi deve rimborsare i danni all'azienda.
- Divorzio: primo riconoscimento in Italia di atto notarile straniero.
- L'intercettazione legittima per un reato è utilizzabile per gli illeciti connessi nello stesso processo.
- Paga i danni il venditore che tace il pregresso incidente sull'automobile.
- Fallimento: nullo il licenziamento collettivo intimato dalla curatela senza aprire la mobilità.
- Concorrenza sleale: chi rileva quote societarie non può impedire al cedente di fondare un'azienda uguale.
- Addio comporto lungo se il lavoratore non prova che tutte le assenze derivano dalla stessa malattia.
- Cessionario costretto ad assumere il lavoratore dell'impresa cedente a dispetto dei patti.
- L'uso del macchinario è scomodo, il dipendente si fa male: risponde il datore, coperto dall'assicurazione.
- Responsabilità amministrativa degli enti: la 231 non si applica alle società di revisione per le false certificazioni dei suoi operatori.
- La compagnia telefonica non può pretendere il pagamento di numeri speciali non riconosciuti minacciando il distacco della linea.
- Assemblea condominiale: basta l'avviso di raccomandata nella cassetta delle lettere per la convocazione.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Guida al contributo unificato nel processo tributario: presupposti, applicazione e importi.

Da via XX settembre arrivano le istruzioni per l'applicazione del contributo unificato nel processo tributario introdotto durante l'estate dal Governo: la circolare 1/DF del ministero dell'Economia. Risultano soggetti al contributo unificato gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che sono stati notificati a decorrere dal 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito presso le segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ovvero dalla data di richiesta di iscrizione a ruolo.

Nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 546/92, al pagamento del contributo unificato è tenuto di regola il ricorrente. Nel giudizio d'appello di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 546/92, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta normalmente la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado. In caso di soccombenza parziale in primo grado ove la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall'amministrazione, ciascuna parte che ricorre è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi. Ma se il giudizio si sia instaurato innanzi alle Commissioni tributarie e il resistente si sia costituito in giudizio prima dell'attore, il soggetto obbligato al pagamento risulta essere la parte resistente.

Per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro, ove l'ammissibilità del ricorso è condizionata all'obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo (relativamente alle liti disciplinate dall'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, introdotto dall'articolo 39, comma 9, del decreto legge n. 98/2011): passati novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23, del D.Lgs. 546/92, decorrono da quella data; l'obbligo di pagamento del contributo insorge al momento del deposito del reclamo nella segreteria della Commissione tributaria provinciale. Nel giudizio di rinvio di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 546/92, introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale o regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta la parte proponente la riassunzione. Nella revocazione e nel giudizio di ottemperanza, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 70 del D.Lgs. n. 546/92, al pagamento è tenuta la parte proponente i relativi giudizi. Deve ritenersi esonerata dal pagamento del contributo unificato la parte (intimata o appellata), evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella segreteria della Commissione competente, nei trenta giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o dell'appello, qualora il ricorrente o l'appellante non si costituiscano tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti, a pena d'inammissibilità da dichiararsi con decreto presidenziale, ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. 546/92.

Veniamo alle somme da versare. Per i ricorsi principale e incidentale, proposti dinanzi alle Commissioni tributarie, il contributo unificato è commisurato al valore delle liti e fissato nei seguenti importi corrispondenti ai relativi scaglioni: 30,00 euro (per controversie di valore fino a 2.582,28 euro); 60,00 (liti tra 2.582,28 e 5.000 euro); 120,00 euro (tra 5.000 e 25.000 euro); 250,00 euro (tra 25.000 e fino a euro 75.000); 500,00 euro (tra 75.000 e 200.000); 1.500,00 euro (per controversie di valore superiore a 200.000 euro). Per le controversie tributarie di valore indeterminabile è dovuto un contributo unificato pari a 120,00 euro: tale previsione è stata introdotta con le modifiche apportate alla lettera c) del comma 6 quater dell'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia dalla lettera f) del comma 35 bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. E la novità si applica per i ricorsi notificati a decorrere dalla data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011.

Il contributo unificato è aumentato della metà laddove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) ai sensi del nuovo comma 1 bis dell'art. 16 del D.Lgs. 546/92, ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso. Si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata solo al ricorso in primo grado o a quello di appello principale o incidentale ma non agli altri atti del processo sottoposti a contributo: e ciò grazie alla generalità del divieto di analogia "in malam partem". La maggiorazione si configura come sanzione amministrativa: la mancata indicazione della Pec e del codice fiscale possa essere sanata tempestivamente dalla parte - previa richiesta anche informale della segreteria della Commissione tributaria competente - con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che l'atto sia notificato alla controparte prima del deposito.

Multe, protesti, onorari, spese di giustizia e stranieri: così cambierà il rito dal 06.10.2011.

Entrerà in vigore giovedì 6 ottobre p.v. la semplificazione dei riti nel civile prevista dal D.lgs. 150/11: la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale (la numero 220/11) porta così a compimento il disegno di riforma introdotta dalla legge 69/2009 (il testo integrale del decreto legislativo è disponibile come documento correlato). La semplificazione riduce tutta la normativa speciale del settore a soli tre modelli procedurali: il rito del lavoro, quello sommario di cognizione e quello ordinario di cognizione; il decreto, insomma, costituisce un testo complementare al codice di procedura civile da ritenere un'ideale prosecuzione del libro IV (la tabella della ripartizione fra i tre modelli, realizzata in base allo schema diffuso dal ministero della Giustizia, è stata pubblicata nel numero scorso della Newsletter). Il testo unico dà sistematicità ai procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali riunendo tutte le disposizioni che li disciplinano. L'iniziativa del Governo è dettata dalla necessità di sconfiggere i processi-lumaca ed evitare nuove condanne contro l'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. La categoria forense, nelle sue varie articolazio-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

ni, fa tuttavia notare che il D.lgs. 150/11 costituisce soltanto il primo passo di un cammino che si preannuncia difficile visti i mega-arretrati dei tribunali civili nostrani.

Nel rito del lavoro rientrano: le opposizioni alle sanzioni amministrative; quelle al verbale di accertamento del codice della strada; i procedimenti in materia di applicazione del codice della privacy; le controversie di natura agraria e le sanzioni in materia di stupefacenti; le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato; le controversie in materia di opposizione alle procedure di recupero degli aiuti di Stato.

Con il procedimento sommario di cognizione dovranno essere definite: le cause sugli onorari forensi; le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia; le controversie in materia di immigrazione; le opposizioni alle decisioni di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori e le cause che hanno per oggetto la materia elettorale. E ancora: le liti sulle misure disciplinari a carico dei notai, quelle sul risarcimento danni per le intercettazioni telefoniche, quelle sulla discriminazione.

All'area dell'ordinario processo di cognizione sono ricondotte: le opposizioni alle procedure coattive per la riscossione delle entrate di Stato e degli altri enti pubblici; le controversie in materia di liquidazione di usi civici; i procedimenti in materia di rettificazione del sesso. Toccherà al giudice rettificare con un'ordinanza l'errore commesso quando una lite viene promossa in una forma diversa da quella disciplinata dal decreto, stabilendo anche l'eventuale passaggio a un altro giudice in caso di difetto di competenza. Quanto al regime transitorio, si stabilisce che i nuovi modelli non saranno comunque applicati ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Confisca da 98 milioni per Ansaldo Energia.

La quarta sezione penale del Tribunale di Milano ha condannato la Ansaldo Energia (gruppo Finmeccanica) per responsabilità della società ex d.lgs. 231/01, in relazione alla presunte tangenti pagate a ex dirigenti di Enelpower e Enipower per l'assegnazione di appalti. Confiscati 87,7 milioni di euro alla società.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Ponteggi senza protezione, operai a rischio: a carico del datore resta la sanzione penale.

Lo precisa la sentenza 34903 del 27.09.2011 dalla terza sezione penale della Cassazione. Il decreto legislativo 81/2008, che ha abrogato la legge 626/94, prevede una serie di obblighi precisi in tema di tutela delle condizioni lavorative: sui ponteggi e lavori in quota, in particolare, l'articolo 122 prescrive espressamente che durante l'esecuzione debbano "essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose". Insomma: è inutile per il piccolo imprenditore condannato accampare «capziose» pretese di abolitio criminis.

Il condono è inefficace nel caso in cui il contribuente versa solo la prima rata.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con la sentenza 19681 del 27.09.2011, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate proposto contro l'efficacia di un condono Iva e Irpef pronunciato nonostante il contribuente avesse versato solo la prima rata. Richiamando una giurisprudenza che può dirsi ormai consolidata la sezione tributaria ha ricordato che «in ipotesi di condono diverse da quelle contemplate nelle suddette disposizioni, l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate determina l'inefficacia integrale della definizione». D'altronde, dicono ancora gli Ermellini, la norma contenuta nell'articolo 9 bis della legge 289 del 2002, prevede semplicemente che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle imposte, pagamento che in alcuni casi può anche essere rateale. In altri termini, «la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e

nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente) se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi».

Indagini bancarie: sono reddito imponibile i versamenti non giustificati di qualunque contribuente.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 19692 del 27.09.2011, ha respinto il ricorso dell'amministratore di un'azienda che percepiva redditi da questa in virtù di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In seguito a un'indagine della Guardia di Finanza presso l'istituto bancario presso il quale il contribuente aveva acceso due conti, era scattato un accertamento del maggior reddito sulla base di ingenti versamenti, non giustificati ad avviso del fisco. Contro l'atto impositivo l'uomo aveva presentato ricorso alla Ctp di Catania ma senza successo. Aveva quindi impugnato la decisione in secondo grado, ma la Ctr aveva confermato il primo verdetto ora reso definitivo dalla Suprema corte. Infatti la sezione tributaria ha disatteso tutti i motivi di ricorso. In particolare su quello concernente gli articoli 32 e 38 del d.p.r. 600 del 1973, entrambe sull'accertamento sintetico, i giudici con l'Ermellino hanno esteso la portata delle norme rendendole applicabili a tutti i contribuenti anche sul fronte degli accertamenti bancari. «Ed invero gli artt. 32 e. 38 D.P.R. n. 600/1973 hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano, la qual cosa in particolare è da ritenersi per quanto relativo all'applicabilità della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2».

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Matrimonio, la coabitazione di un anno esclude l'annullamento anche se il coniuge è malato di mente.

Con la sentenza 18988 del 16.09.2011 i giudici della prima sezione civile della Cassazione hanno, infatti, rigettato il ricorso del marito che aveva chiesto l'annullamento del matrimonio per avere incolpevolmente ignorato che all'epoca delle nozze la moglie era affetta da una malattia psichica ingravescente. La sentenza di primo e secondo grado sono state pertanto confermate sul logico presupposto che, nonostante fosse a conoscenza delle condizioni psichiche della moglie, affetta da bipolarismo e anoressia, e avesse avuto consapevolezza che la cronicizzazione della malattia avrebbe impedito il normale svolgimento della vita coniugale, il marito continuò a convivere con la coniuge per oltre due anni. Non può, pertanto, trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 122 Cc per difetto dei presupposti principali: l'esistenza di una malattia non conosciuta, né conoscibile, al momento del matrimonio, tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale e la coabitazione per un periodo inferiore all'anno.

Ubriaco alla guida della macchina in leasing: il locatore non evita la confisca.

La Corte di cassazione con la sentenza 34722 del 26.09.2011, ha rigettato l'opposizione di una società, terza nell'ambito del procedimento a carico del condannato, avverso il provvedimento di confisca dell'auto. Tale società si appellava alla nozione ampia di "appartenenza" legittimante la confisca, considerato che, una delle clausole del contratto di leasing prevedeva l'uso legittimo del veicolo pena la risoluzione contrattuale e che, in virtù di tale clausola, il contratto era stato risolto. Ma, ha affermato Piazza Cavour, che ai fini dell'operatività della clausola derogatoria contenuta nella norma, giustificata dall'attenuazione della presunzione assoluta di pericolosità derivante dall'uso del veicolo, per terzo estraneo al reato deve intendersi non solo chi non ha concorso nel reato, ma anche chi non ha neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione del reato e non ha ricavato alcuna utilità dalla condotta del condannato. Dunque la conclusione è coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale che ha escluso la compatibilità con l'art. 27 delle norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto offrendo così un inequivoco spunto a favore della tesi secondo cui non può reputarsi estranea al reato la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del colpevole. Boccio il ricorso della società locatrice dell'auto che non riesce a dimostrare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing.

Internet: il gestore telefonico che tarda ad attivare i servizi deve rimborsare i danni all'azienda.

Lo ha sancito il giudice di pace di Milano che, con una sentenza del 10.06.2011, ha condannato un gestore telefonico a risarcire un'azienda di 1500 euro per non

aver attivato tempestivamente la linea telefonica e internet. In particolare secondo il magistrato onorario, il rapporto di utenza telefonica costituisce un servizio pubblico essenziale soggetto al regime contrattuale di diritto comune, ne consegue che l'interesse pubblico, sotteso al contratto di utenza telefonica, può agevolmente essere ricondotto all'interno di quegli interessi, non patrimoniali che trovano un riconoscimento costituzionale nella tutela dei rapporti sociali, di cui il telefono rappresenta uno strumento di organizzazione ed alla cui mancanza o difficoltà conseguono perdita di occasioni sia economiche che personali. Ne consegue che il danno va determinato tenendo conto proprio del disagio prodotto e subito dalla mancata installazione ed attivazione della linea telefonica nonché dei servizi aggiuntivi, dalla impossibilità di disporre degli stessi e dagli innumerevoli disagi che l'utente deve, e ciò sempre successivamente alla firma dei moduli contrattuali, affrontare sia per sollecitare l'esalta esecuzione dei servizi richiesti, magari parlando con una voce registrata, e/o per ritornare, come nel caso di specie, al vecchio operatore telefonico.

Divorzio: primo riconoscimento in Italia di atto notarile straniero.

Con la sentenza 19602 del 26.09.2011, la prima sezione civile ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Ancona, confermando, di fatto, la deliberazione dell'atto nel nostro paese. In particolare è rimasta valida la decisione con la quale la Corte territoriale aveva ritenuto valido l'atto notarile di divorzio, registrato a Cuba.

L'intercettazione legittima per un reato è utilizzabile per gli illeciti connessi nello stesso processo.

Lo precisa la sentenza 34735 del 26.09.2011, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione. Boccio il ricorso dell'imputato che contesta l'inutilizzabilità delle trascrizioni relativamente a un reato che non risulta fra quelli indicati dall'articolo 266 Cpp: si tratta, nella specie, di un illecito caratterizzato da connessione al reato per cui la captazione risulta legittimamente autorizzata nell'ambito di un procedimento per delitti contro la pubblica amministrazione. E il collegamento è anche soggettivo, oltre che oggettivo, caratterizzandosi rispetto alla persona dello stesso imputato. Non giova osservare, dunque, che il reato minore in questione, dati il titolo e il trattamento sanzionatorio, non avrebbe consentito l'emissione di un autonomo provvedimento autorizzatorio. Le cose cambiano soltanto quando si tratta di reati oggetto di un procedimento diverso, laddove l'utilizzazione è subordinata al complesso parametro indicato dall'articolo 270 Cpp, che impone l'indispensabilità dei risultati della captazione per accertare un delitto per cui è previsto l'arresto in flagranza. *«L'interpretazione opposta condurrebbe a risultati paradossali. Risulterebbe infatti inverosimile concludere che l'articolo 266 Cpp disciplini soltanto i casi in cui il singolo procedimento tratta uno solo, o più, dei reati espressamente indicati dalla norma processuale. Il legislatore, fra l'altro, ha disciplinato esplicitamente soltanto il caso dell'utilizzazione al di fuori del procedimento, ancorando nell'ambito dell'articolo 270 Cpp l'utilizzazione delle intercettazioni a presupposti diversi da quel-*

li indicati dall'articolo 266 Cpp. E incoerente sarebbe l'interpretazione delle due norme nel senso che, siccome non c'è disciplina ad hoc per i reati diversi da quelli ex articolo 266 Cpp ma interni allo stesso procedimento, per questi ultimi i risultati non risulterebbero mai utilizzabili, neanche nell'ipotesi in cui ben potrebbero essere acquisiti in un distinto procedimento. A favore dell'utilizzabilità militano ragioni di ordine letterale e sistematico».

Paga i danni il venditore che tace il pregresso incidente sull'automobile.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 19494 del 23.09.2011, ha respinto il ricorso di una donna condannata dalla Corte d'Appello a risarcire (4mila euro) il compratore della sua automobile al quale aveva taciuto un pregresso incidente. Il veicolo, affetto da vizi, si era subito danneggiato. La donna si era difesa sostenendo di non poter conoscere o postumi dell'incidente. Ma la tesi non è stata accolta dalla seconda sezione civile della Cassazione che ha spiegato come ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non è necessario, pertanto, provare la sua mala fede, ma è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza.

Fallimento: nullo il licenziamento collettivo intimato dalla curatela senza aprire la mobilità.

Lo dice la sentenza 19406 del 23.09.2011 dalla sezione lavoro della Cassazione. È priva di fondamento normativo la distinzione fra cessazione parziale o totale dell'attività invocata dal fallimento per sostenere l'applicabilità della procedura di cui all'articolo 4 della legge 223/91, richiamata dal successivo articolo 24 comma 2, al solo caso in cui si possibile l'esercizio provvisorio, sia pure parziale, di alcune attività. Non coglie nel segno la curatela laddove osserva che, nella specie, la cessazione delle attività è determinata dall'occupazione dello stabilimento da parte delle maestranze, occupazione che va avanti da prima dei licenziamenti collettivi. Dopo il fallimento, infatti, l'azienda sopravvive nella sua unitarietà e al suo interno perdura anche il rapporto di lavoro: risulta irrilevante che sia impossibile, per motivi contingenti, la materiale reintegrazione nel posto di lavoro, vista la cessazione dell'attività aziendale; il rapporto di lavoro, infatti, resta in uno stato di quiescenza: non si può escludere una futura ripresa dell'attività, ad esempio con un provvedimento del tribunale fallimentare, che può autorizzare l'esercizio provvisorio anche dopo il decreto di esecutività dello stato passivo. Ma la ripresa dell'attività può ben avvenire, oltre che per iniziativa dello stesso curatore, con la cessione dell'azienda o con lo stesso datore a seguito di concordato.

Concorrenza sleale: chi rileva quote societarie non può impedire al cedente di fondare un'azienda uguale.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 19430 del 23.09.2011, ha respinto il ricorso dell'acquirente di una quota societaria che chiedeva al socio cessionario il risarcimento per avere questo costituito subito dopo un'azienda con identico oggetto

sociale e rivolta agli stessi clienti. Ma l'istanza non è stata accolta né dai giudici di merito né da quelli di legittimità. Infatti la cessione di una quota del 40% non "equivale" a una nuova azienda (intera). Ciò anche se, hanno ricordato gli Ermellini, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ. (secondo cui chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell'avviamento) non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti». Pertanto, non è esclusa l'estensione analogica del citato art. 2557 cod. civ. all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un'indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda. Circostanza esclusa però nel caso specifico.

Addio comporta lungo se il lavoratore non prova che tutte le assenze derivano dalla stessa malattia.

È quanto emerge dalla sentenza 19234 della sezione lavoro della Cassazione del 21.09.2011. Il recesso risulta confermato dopo che la Corte d'appello aveva rovesciato il verdetto del Tribunale. Il punto è che il datore non è affatto tenuto ad avvisare il dipendente ammalato che sta per scadere il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale. Di più: se il lavoratore ha difficoltà a calcolare la durata del suo periodo di comporta, osservano i giudici, può ben farsi aiutare dal sindacato, che ha strumenti adeguati. Né si può porre una questione di tardiva comunicazione del recesso: la tempestività è sì un obbligo del datore, ma riguarda l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, laddove il dipendente deve essere messo in grado di difendersi dagli addebiti; diversamente accade nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporta, in cui è il datore che ha bisogno di tempo per stabilire se la malattia che affligge il dipendente è in qualche modo compatibile con gli interessi aziendali. Ha buon gioco l'impresa nell'osservare che il dipendente non ottempera all'onere di inviare la documentazione idonea a dimostrare che le decine di giorni di assenza si riferiscono tutte allo stesso stato morboso. Sbaglia invece la difesa della guardia giurata: avrebbe potuto produrre in corso di causa una perizia stragiudiziale ad hoc, che avrebbe fatto scattare il potere-dovere del giudice di esaminarla e, dunque, di valutare la vera natura dell'assenza dal servizio. Certo, si tratta pur sempre di un semplice mezzo di difesa soggetto al libero apprezzamento del giudice come lo sono le deduzioni e le argomentazioni dell'avvocato. Il vigilantes evita almeno le spese del giudizio di legittimità.

Cessionario costretto ad assumere il lavoratore dell'impresa cedente a dispetto dei patti.

È quanto statuisce la Corte di Cassazione con la sentenza 19282 del 22.09.2011 che rigetta il ricorso proposto dall'impresa cessionaria in fallimento, contro il lavoratore dell'impresa cedente (anch'essa in fallimento), che in virtù dell'articolo 2112 Cc chiedeva l'immediata reintegra nel posto di lavoro. L'operaio addetto alla manutenzione presso una casa di cura di cui era titolare l'impresa dichiarata fallita, propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la propria domanda diretta ad ottenere l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessionaria, in seguito alla conclusione del contratto di affitto. L'appellato si opponeva richiamando a sua difesa la norma (art. 47 comma 5 l. 428/90) che derogava l'articolo 2112 Cc, ritenendo di non aver l'obbligo di reintegrare i lavoratori. La Corte d'Appello pur riconoscendo che la norma introduce una deroga alla generale operatività dell'art. 2112 Cc, limita la sua forza alla sussistenza di un presupposto necessario: l'accordo deve avere forza di legge. Nella fattispecie concreta, l'accordo stipulato tra le imprese riveste la forma di un'intesa generica, tanto che nello stesso verbale di incontro fra cedente e cessionario si è fatto riferimento ad un futuro accordo da stipulare con criteri di economicità, efficienza, gradualità e ad una futura consultazione sindacale, tanto da escludere l'ipotesi di derogabilità. L'appellato contro tale decisione propone ricorso, che poi viene rigettato dalla Corte di Cassazione, la quale accoglie quanto dedotto dalla Corte d'Appello. Ne consegue, a questo punto, che l'accordo stipulato era privo di forza derogatoria.

L'uso del macchinario è scomodo, il dipendente si fa male: risponde il datore, coperto dall'assicurazione.

Lo sottolinea la sezione lavoro della Cassazione che, con la sentenza 19284 del 22.09.2011, ha rigettato il ricorso della società assicurativa nei confronti di una lavoratrice infortunatasi in servizio. La Corte ribadisce che se l'attività della lavoratrice si svolge in posizioni che comportano movimenti anomali che conducono a un danno alla sua integrità fisica, ne risponde la società assicurativa che è tenuta a manlevare la società datrice di lavoro e a risarcire il danno alla vittima dell'incidente. Come nel caso della dipendente di un'azienda che è addetta all'azionamento della fustellatrice: un lavoro abbastanza pesante da ripetere più volte al giorno e in una posizione scomoda, a causa del macchinario posizionato male. Nella specie la Corte d'appello ha verificato che l'attività della lavoratrice era necessariamente svolta in una posizione che comportava per la donna movimenti anomali che avrebbero potuto, e di fatto così è stato, provocarle un danno alla sua integrità fisica. La Corte distrettuale ha anche rilevato che dopo l'infortunio patito dalla lavoratrice è stata abbassata la superficie del tavolo di lavoro per facilitare l'uso della fustellatrice in modo da renderle più adatta la posizione di lavoro dal punto di vista della ergonomia. La Corte d'Appello ha tratto da questa misura adottata successivamente ulteriore ragione di convincimento dell'anomalia della posizione di lavoro in cui in precedenza era costretta la lavoratrice. Gli

ermellini, nel merito del sistema delle disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro, hanno confermato che la norma di chiusura del sistema antinfortunistico impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato, sempre che sussista il nesso causale tra la violazione della misura di cautela e l'evento lesivo patito dal lavoratore.

Responsabilità amministrativa degli enti: la 231 non si applica alle società di revisione per le false certificazioni dei suoi operatori.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza 34476 del 22.09.2011, hanno respinto il ricorso della Procura di Milano che accusava una spa meneghina per le false informazioni e certificazioni rilasciate da un responsabile della revisione della grande azienda. Ci sono volute undici pagine di motivazioni nelle quali il massimo consesso di Piazza Cavour ha riepilogato le norme che si sono succedute nel tempo e, in un certo senso, ha denunciato un vuoto legislativo all'interno del d.lgs. 231 che non ha contemplato fra i reati presupposti per far scattare la responsabilità amministrativa degli enti anche le norme del TUF sulle società di revisione. In particolare secondo il principio sancito dai giudici di legittimità, «il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità».

La compagnia telefonica non può pretendere il pagamento di numeri speciali non riconosciuti minacciando il distacco della linea.

Lo ha sancito il Consiglio di Stato che, con la sentenza 5303 del 21.09.2011, ha confermato una pesante sanzione a carico di Telecom che non aveva informato gli utenti e non aveva svolto attività di prevenzione su alcune frodi informatiche e numeri speciali. Ai reclami degli utenti si era limitata a rispondere che, in caso di mancato pagamento della bolletta, avrebbe staccato la linea telefonica. Un comportamento, questo, da sanzionare secondo Agcom. «D'altra parte nessuna argomentazione viene utilizzata da Telecom per confutare i rilievi dell'Autorità in ordine al carattere aggressivo della condotta consistente nell'esigere indiscriminatamente il pagamento immediato delle somme relative alle connessioni verso numerazioni satellitari e non geografiche, da essi non riconosciute, minacciando il distacco della linea ovvero l'esecuzione coattiva del credito». Come correttamente rilevato dal Tar, inoltre, «vi è una naturale contiguità tra violazione della regola inerente la trasparenza informativa e aggressività della condotta, in quanto la mancanza di adeguati strumenti volti a segnalare (e gestire) le anomalie di traffico ha poi comportato l'impossibilità o, quantomeno, l'estrema difficoltà di individuare, tra i consumatori autori dei reclami, quelli che, presumibilmente, erano stati vittime delle

frode informatica relativa alla non autorizzata installazione dei dialer». Questi strumenti, peraltro, risultano ormai sufficientemente tipizzati anche nelle delibere dell'Autorità di regolazione. In particolare, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto necessaria l'adozione di un provvedimento che, affiancandosi alle misure in materia di contratti a distanza e di trasparenza, amplia le facoltà a disposizione dell'utente per controllare la propria spesa telefonica, attraverso il rafforzamento degli strumenti di prevenzione (sbarramento selettivo di chiamata – servizio gratuito, avviso telefonico gratuito all'utente in caso di rilevazione di traffico anomalo, rafforzamento degli strumenti di verifica successiva, quali maggiore comprensibilità e completezza della bolletta e della documentazione di fatturazione) e di autotutela, con particolare riguardo alla conoscenza delle procedure di reclamo e di quelle per avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per legge, disciplinato dalla delibera 173/07/CONS.

Assemblea condominiale: basta l'avviso di raccomandata nella cassetta delle lettere per la convocazione.

È quanto affermato dalla Corte d'Appello di Roma che, con una sentenza del 24.09.2011, ha respinto il ricorso di un condomino che aveva impugnato una delibera condominiale sostenendo di aver ricevuto con ritardo la convocazione all'assemblea. In particolare l'avviso di raccomandata era stato depositato per tempo nella sua cassetta delle lettere ma il ritiro era avvenuto con ritardo. Una circostanza, questa, a carico, secondo il Tribunale e la Corte d'Appello, del condomino e non dell'assemblea. Ad avviso del Collegio, insomma, la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.

.....

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT